

ACC 10000/146/132

LSC /424 (G)

COLLECTIVE AGREEMENT - PAVIA

July - Oct. 1945

P A V I A

- 1 All Industries X
- 2 Commerce (Contingency) X
- 3 Agriculture
- 4 Agriculture
- 5 Agriculture (Voghers)
- 6 Insurance
- 7 Textiles
- 8 Home Workers Hairs Dress
- 9 Wood Work
- 10 Bakery
- 11 Gas
- 12 Building
- 13 Militar Supplies
- 14 Printing
- 15 Insurance
- 16 Theatres & Cinema
- 17 Artificial Flowers
- 18 Tanning
- 19 Commerce Food Shops
- 20 Commerce
- 21 Textiles Cotton
- 22 Mechanical Industry
- 23 Barbers Hair Dress (Home Work)
- 24 Hair Dress (Home Work Women)
- 25 All Industries & Voghers

2838

Voghera (Pavia) alle Industrie 300

L'anno 1945 ed addì 13 del mese di Ottobre in Voghera, presso la sede dell'Associazione Industriali Oltrepò Lombardo, tra la predetta Associazione rappresentata dal signor Giuseppe Capoduri e la Camera del Lavoro, rappresentata dal suo Segretario signor Antonio Callegari, si è stipulato il presente

A C C O R D O

da valere per gli operai addetti alle industrie di Voghera.

Premesso che il contratto stipulato il 23 giugno 1945 a Pavia tra l'Unione Provinciale delle Associazioni Industriali e la Camera del Lavoro Provinciale in merito alla corrispondenza dell'indennità di caro vita agli operai ed impiegati dell'industrie viene a cessare con il giorno 22 ottobre p.v.

che le parti contraenti intendono rinnovare la convenzione come sopra stipulata per altri quattro mesi in attesa che provvedimenti governativi o regionali stabiliscano le variazioni in base agli indici del costo della vita;

che a seguito del sempre crescente costo della vita e in considerazione di favorire maggiormente la classe dei lavoratori le parti interessate sono venute nella determinazione di aggiornare e parificare le quote di carovita e quelle concordate per la città di Pavia e Vigevano;

tutto ciò premesso a far tempo dal 22 ottobre 1945 e a complemento dell'accordo 23 giugno 1945 è stata istituita una quota di carovita da raggugliarsi ad ore e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa nelle seguenti misure:

OPERAI

UOMINI

- | | | |
|----|---|---------|
| a) | uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti | L. 93.= |
| b) | uomini capi famiglia | " 93.= |
| | più per ogni persona a carico e fino ad un massimo di quattro persone | " 15.= |
| c) | uomini e donne non capi famiglia dai 18 anni fino ai 20 anni compiuti | " 60.= |
| d) | uomini e donne non capi famiglia inferiori agli anni 18 | " 52.= |

DONNE

- | | | |
|----|--|--------|
| a) | non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti | " 70.= |
| b) | donne capi famiglia | " 70.= |
| | più per ogni persona a carico fino ad un massimo di 4 persone a carico | " 15.= |

(2)

IMPIEGATI

UOMINI

- a) capi famigliaL. 2.325.= mensili
più per ogni persona a carico fino ad
un massimo di 4 persone " 15.= giornalier
- b) uomini non capi famiglia di età supe-
riore ai 20 anni compiuti " 2.325.=

DONNE

- a) donne non capi famiglia di età supe-
riore ai 20 anni compiuti " 1.750.=
- b) capi famiglia " 1.750.=
più per ogni persona a carico fino
ad un massimo di 4 persone..... " 15.=
- c) uomini e donne non capi famiglia in
età comprese fra i 18 e i 20 anni.... " 1.488.=
- d) uomini e donne non capi famiglia
inferiori ai 18 anni " 1.300.=

Restano in vigore le norme e disposizioni vigenti
contemplate nel precedente accordo del 23 giugno 1945.

Il presente accordo entra in vigore il giorno 22
ottobre 1945 e cessa la sua validità con il 22 febbraio 1946.

Letto, confermato e sottoscritto.

D. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
OLTREPO[®] BOMBARDI
(F.to G. Caspari)

P. CAMERA DEL LAVORO
(F.to A. Vallegari)

2856

l'anno 1945 addì 4 Ottobre in Pavia, presso l'associazione artigiani di Pavia, rappresentato dal suo Commissario Sig. Pietro BOCCACCIA assistito dal Capo mestiere Ferrucchi per signora e Fottinatriel Sig. GARDINELLI Piero e, la Camera Confederale de lavoro rappresentata dal segretario Sig. Tassani Angelo si è convenuto il seguente

accordo

La valore per gli addetti all'arte dal Ferrucchi per signora e Fottinatriel di Pavia

Art. 1° - A far tempo del 16 Luglio 1949 è stata istituita una indennità di contingenza. Le quote giornaliere saranno moltiplicate per 6 e non saranno divisibili per ora.

Le dette quote di osorvita sono stabilite nella seguente misura:

LAVORATORI

- a) non capi famiglia di età sup. agli anni 20 compiuti
- b) capi famiglia più per ogni persona a carico fino ad un massimo di 4 persone
- c) dal 16 ai 20 anni compiuti
- d) dal 17 ai 16 anni
- e) dal 16 ai 17 anni
- f) dal 14 ai 16 anni

<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>
L. 92.-	L. 70.-
" 92.-	L. 70.-
" 15.-	" 15.-
" 60.-	" 60.-
" 40.-	" 40.-
" 25.-	" 25.-
" 12.-	" 12.-

Per capo famiglia si intende il lavoratore che fruisce di assegni familiari.

Art. 2° - A far tempo del 16 Luglio 1949 è abolita la indennità di guerra (L. 20 giornaliere a favore dei lavoratori capifamiglia) istituita con Decreto 26.5.44 modificata con decreto 5.1.45 dal governo della cosiddetta R. S.I. che si intende assorbita nelle quote di care vita contemplate nel presente accordo.

Art. 3° - Le quote di care vita non costituiscono parte integrante della retribuzione ad alcun effetto, esse sono esenti da ogni contribuzione a scopi previdenziali e sociali.

Art. 4° - Le assenze arbitrarie, per caso di malattia o comunque per cause non dipendenti dalla volontà dei datori di lavoro non danno diritto a percepire l'indennità di care vita. L'indennità di care vita sarà corrisposta nel periodo di ferie.

Art. 5° - Il presente accordo ha vigore fino al 16 novembre 49. Dopo si intende rinnovato per mesi 4 (quattro) e così di seguito salvo diletta di una delle parti da notificarsi all'altra contrattante con 30 giorni di preavviso prima del termine di scadenza ed a mezzo lettera raccomandata.

La valore per gli addetti all'arte del Parrucchiere per signora e pettinieri
di di Favia

Art. 1°) A far tempo del 16 luglio 1945 è stata istituita una indennità di
contingenza. Le quote giornaliere saranno moltiplicate per 6 e non saranno
divisibili per ora.

Le dette quote di carovita sono stabilite sulla seguente misura:

LAVORATORI

a) non capi famiglia di età sup. negli
anni 20 compiuti

b) capi famiglia

più per ogni persona a carico fino ad un
massimo di 4 persone

c) dai 16 ai 20 anni compiuti

d) dai 17 ai 16 anni

e) dai 16 ai 17 anni

f) dai 14 ai 16 anni

<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>
L. 92.00	L. 70.00
" 92.00	L. 70.00
" 15.00	" 15.00
" 60.00	" 60.00
" 40.00	" 40.00
" 25.00	" 25.00
" 12.00	" 12.00

Per capo famiglia si intende il lavoratore che fruisce di assegni fami-
liari.

Art. 2°) A far tempo del 16 luglio 1945 è abolita la indennità di guerra
(L. 26 giornaliere a favore dei lavoratori capifamiglia) istituita con De-
creto 26.9.44 modificata con Decreto 5.1.45 dal governo della cosiddetta R.
S.I. che si intende assorbita nelle quote di caro vita contemplate nel pre-
sente accordo.

Art. 3°) Le quote di caro vita non costituiscono parte integrante della re-
tribuzione ed alcun effetto, come sono esenti da ogni contributo di lavoro e soci-
previdenziali e sociali.

Art. 4°) Le assenze arbitrarie, per caso di malattia o comunque per cause non
dipendenti dalla volontà dei datori di lavoro non danno diritto a perce-
pire l'indennità di caro vita. L'indennità di caro vita sarà corrisposta
nel periodo di ferie.

Art. 5°) Il presente accordo ha vigore fino al 16 novembre 45. Esso si in-
tende rinnovato per mesi 4 (quattro) e così di seguito salvo decadenza di una
delle parti da notificarsi all'altra contrattante con 30 giorni di preavviso
rispetto al termine di scadenza ed a mezzo lettera raccomandata.

ART. 6 - Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi di fatto tra le parti successivamente al 1° giugno c.a. e con effetto dal 16 luglio fatta conclusione degli accordi, che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi. In caso di contestazione decideranno le Organizzazioni stipulanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. LIAISON ALIQUOTI EMILI ANTICIANI

P.to Boschioni

" Cardinali

P. LA UNIONE EMIL. ANTICIANI

P.to Pazzani

2854

BEST COPY POSSIBLE

L'anno 1945 il 24 di Luglio in varie, presso l'Assesinato e Artigiani e Parrucchiere rappresentate dal suo Commissario Sig. Rocchiale Pietro e Sigg. Chiara Luigi, Saggi Aldo, per l'aperta padronale e la Camera Confederale del lavoro di varia rappresentata dal Segretario Panni Angelo assistito dai rappresentanti di categoria Bellissima Italo, Unione Roberto, Pioniera Giuseppe, e il Sig. Eugenio Mescolvo per l'Ufficio Provinciale del lavoro.

si è convenuto quanto segue:

A C C O R D O

Art. 1° - A far tempo dal 9 luglio 1945 è stata istituita una commissione di contingenza. La quota giornaliera saranno moltiplicate per 6 e non saranno dividibili per ora.

Le dette quote carovita sono stabilite nella seguente maniera:

Capit. Periziale

di 25,- giornaliore più 1. 15 per ogni persona a carico sino al limite di quattro

Non cap. famiglia di età superiore ai 20 anni

Non cap. famiglia dai 18 ai 20 anni

Apprendisti dai 17 ai 18 anni

Apprendisti dai 16 ai 17 anni

Apprendisti dai 14 ai 16 anni

" 55,- giornaliore

" 50,-

" 40,-

" 25,-

" 15,-

Per ogni famiglia si intende il lavoratore che fruisce di servizi familiari.

Art. 2° - A far tempo dal 9 luglio 1945 è abolita la indennità di guerra (E. 20 giornaliore a favore dei lavoratori cap. famiglia) istituita con decreto 26-9-44 modificata con decreto 3.1.45 del governo della condotta r.s.i. che si intende attribuita nelle quote di carovita contemplata nel presente accordo.

Art. 3° - La quota di carovita non escludono parte integrante della retribuzione ed alcun effetto, esse sono esenti da ogni contribuzione e scopi previdenziali e sociali.

Art. 4° - Le esenzioni ereditarie, per causa di malattia o comunque per causa non dipendenti della volontà del

ART. 1° - A far tempo dal 9 luglio 1943 è stata istituita una indennità di contingenza. La quota giornaliera saranno moltiplicate per 6 e non saranno divisibili per ora.

La detta quota carovita sono stabilito nella seguente misura:

Capitolo Famiglia

Art. 2° - Si stabilisce più 1. 15 per ogni persona a carico sino al limite di quattro

Non capi famiglia di età superiore ai 40 anni

" 22,00 giornaliero

Non capi famiglia dai 20 ai 40 anni

" 60,00

Apprendisti dai 17 ai 18 anni

" 40,00

Apprendisti dai 16 ai 17 anni

" 23,00

Apprendisti dai 14 ai 16 anni

" 12,00

Per ogni famiglia si intende il lavoratore che finisce di essere familiare.

ART. 2° - A far tempo dal 9 luglio 1943 è stabilita la indennità di guerra (6. 20 giornaliero a favore dei lavoratori ogni famiglia) istituita con decreto 26.5.44 modificata con decreto 3.1.45 del governo della capitale R.O.I. che si intende applicata nella quota di carovita contemplata nel presente accordo.

ART. 3° - La quota di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione ed alcun effetto, esse sono assenti da ogni contribuzione a scopi previdenziali e sociali.

ART. 4° - La somma arbitraria, per causa di malattia o comunque per cause non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro non dar luogo diritto a percepire l'indennità di carovita.

L'indennità di carovita sarà corrisposta nel periodo della ferie.

ART. 5° - Il presente accordo ha vigore sino al 31.12.45. esso si intende rinnovato per anni 4 (quattro) e così di seguito salvo disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra contrattante con 30 giorni di preavviso rispetto al termine di scadenza ed a mezzo lettera raccomandata.

ART. 6° - Il presente accordo costituisce di diritto tutti gli altri accordi di natura di natura di retribuzione e così di diritto fra le parti successivamente al 1° giugno corrente anno e con effetto dal 1° luglio futuro esclusione degli accordi, che abbiano stabilito

tivi. In caso di contestazione considerano le organizzazioni stipulanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. L'ASSOCIAZIONE RUCCH ARVENIANI

F. de Baccella

P. LA CASSA CONFEDERALE DEL LAVORO

F. de A. Baccani

Saggi Aldo

UNIONE PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI INDUSTRIALI

Pavia

Mechanical Industry

Il 1/276

Il giorno 10 ottobre 1945 in Pavia presso l'Unione Provinciale delle Associazioni degli Industriali, tra l'Unione predetta, nella persona del suo Commissario Dr. Ing. Luigi Gazzani assistito dal signor Luigi Scapolla e la Camera Provinciale del Lavoro rappresentata agli effetti del presente accordo, dal segretario signor Cesare Fontana assistito dal signor Pietro Arbasini della Camera predetta;

Viste la lettera 6 ottobre 1945, N° 9937, della predetta Camera del Lavoro con la quale viene chiesta la revisione dell'accordo salariale stipulato il 22 settembre 1945 per gli operai addetti alla industria meccanica nella provincia di Pavia;

dopo ampia discussione si concordano le seguenti variazioni all'accordo sopra citato:

- ARTICOLO 1° - La tabella salariale viene sostituita della seguente:

operai specializz. ed operai qualificati provetti	L. 17.=
operai qualificati	15,50
apprendisti di 1° assunzione tra i 16 ed i 18 anni	7,85
" sotto i 16 anni	6,55
manovali specializzati sopra i 18 anni	13,70
" " dai 16 ai 18 anni	9,25
" " sotto i 16 anni	6,75
" comuni sopra i 18 anni	13,50
" " dai 16 ai 18 anni	8,30
" " sotto i 16 anni	6,25
Donne di 1° categoria	9,50
" 2° " sopra i 16 anni	8,25
" 2° " sotto i 16 anni	6,00
" 3° " sopra i 16 anni	7,25
" 3° " sotto i 16 anni	5,50

- ARTICOLO 2° - La tabella degli scatti semestrali di paga base oraria per gli apprendisti viene sostituita da quella indicata nell'allegato:

- ARTICOLO 3° - Le nuove tabelle di cui sopra andranno in vigore con il

- 2 -

giorno 8 ottobre 1945.

Letto, approvato, sottoscritto.

P. UNIONE PROVINCIALE AS-
SOCIAZIONI INDUSTRIALI
F.to Ing. Luigi Gazzani
F.to Luigi Scapolla

P. CAMERA PROVINCIALE
DEL LAVORO.
F.to Cesare Fontana
F.to Pietro Arbasini

2850

Cate- goria	I° assun- zione anni	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11 se- me- sta
a)	I6	7,85	11,70	15,50	=	=	=	=	=	=	=	=
	I7	7,85	15,50	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	I8	7,85	15,50	=	=	=	=	=	=	=	=	=
b)	I4	6,55	7,65	8,80	9,90	11,=	12,15	13,25	14,40	15,50	=	=
	I5	6,55	8,05	9,55	11,=	12,50	14,=	15,50	=	=	=	=
	I6	7,85	9,40	10,95	12,45	14,=	15,50	=	=	=	=	=
	I7	7,85	9,75	11,65	13,60	15,50	=	=	=	=	=	=
	I8	7,85	9,75	11,65	13,60	15,50	=	=	=	=	=	=
c)	I4	6,55	7,55	8,55	9,95	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50	15,50	=
	I5	6,55	7,80	9,10	10,40	11,65	12,95	14,20	15,50	=	=	=
	I6	7,85	9,10	10,40	11,65	12,95	14,20	15,50	=	=	=	=
	I7	7,85	9,40	10,90	12,45	13,95	15,50	=	=	=	=	=
	I8	7,85	9,40	10,90	12,45	13,95	15,50	=	=	=	=	=
d)	I4	6,55	7,45	8,35	9,25	10,15	11,=	11,90	12,80	13,70	14,60	15,50
	I5	6,55	7,65	8,80	9,90	11,=	12,15	13,25	14,35	15,50	=	=
	I6	7,85	8,95	10,05	11,10	12,20	13,30	14,40	15,50	=	=	=
	I7	7,85										

UNIONE PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI
INDUSTRIALI

Pavia 263 8
Tessile (Cotton)

Il giorno 25 del mese di settembre 1945, in Pavia, presso l'Unione Provinciale delle Associazioni degli Industriali, tra l'Unione predetta, nella persona del suo Commissario Dott. Ing. Luigi Gazzani assistito dal Sig. Luigi Scapolla e la Camera Provinciale del Lavoro rappresentata, agli effetti del presente accordo, dal Segretario Sig. Cesare Fontana assistito dal Sig. Ciceri Aristide della Camera stessa;

Dopo ampia discussione è stato stipulato il seguente

ACCORDO SALARIALE

da valere per gli operai addetti agli stabilimenti industriali cotonieri, filature di cordami; evattifici; cascifici; tessiture con telai a mano jacquard di coppietti, tappeti da tavolo e catalogne di cotone e rayon di Pavia e Provincia.

ART. 1° - TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE ORARIE.

UOMINI:

Operai specializzati	L. 15.=	orarie
" qualificati di 1a. categoria	" 13,60	"
" " " 2a. "	" 13.=	"
" comuni	" 12,25	"

Per le mansioni: attaccafili semplici ai selfactings-caricatelai-foratura e doppiaggio cartoni Jacquards-addetti esclusivamente alla pulitura e brunitura dei pettini-marcatore difetti di pezzi, sono stabilite le seguenti paghe per le minori età:

a) dai 16 ai 18 anni	L. 8,35.=	"
b) sotto ai 16 anni	" 6,35.=	"
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11,50.=	"
" " dai 16 ai 18 "	" 6,50.=	"
" " sotto i 16 "	" 5,85.=	"

DOUNE:

Operai specializzate	L. 8,55.=	"
" qualificate di 1a. categoria	" 7,75.=	"
" " " 2a. "	" 7,35.=	"
" comuni	" 6,90	"

Per le mansioni attaccafili ai selfactings-porgifili alle orditrici e caricacantre-porgifili alle incornatrici, fino ai 18 anni-foratura e doppiaggio cartone Jacquards-addetti esclusivamente alla pulitura e brunitura dei pettini-faldatura, misurazione, doppiatura, areolatura meccanica, fino ai 17 anni - operai al campionario che confezionano referenze, collezioni e

- 2 -

8/93

tipi, servendosi di campioni già in precedenza predisposti e ritagliati - fondiste-mansioni diverse di tintoria, mercerizzazioni, finissaggio, stamperia e idrofilizzazione, fino ai 17 anni - orlatrici di fazzoletti, federe, lenzuola, fino ai 18 anni - confezione nastriale idrofilo (tagliatrici, arrotolatrici, impacchettatrici, srotolatrici, etichettatrici, piegatrici su misura, imbustatrici, lavorazioni gesso compresse); sono stabilite le seguenti paghe per le minori età:

a) dai 16 ai 18 anni di età	L. 6,25	grarie
b) sotto i 16 anni di età	" 5,45	"
manovali comuni	" 6,50.	"

per le mansioni operate alle sfilatrici non di stracci e filetti attaccacordine al colfatings, fino ai 17 anni - portavasi e portapole - attaccacordine ai rings - cernita tubetti, pulitura tubetti, cernita cascami e stracci, cavalevate personale ausiliario non qualificato e addetto a mansioni diverse in tutti i reparti, sono stabilite le seguenti paghe per le minori età:

a) dai 16 ai 18 anni di età	" 5,90	"
b) sotto i 16 anni di età	" 5,10	"

ART. 2° - PAGHE APPRENDISTICI

Le paghe per gli apprendisti uomini e donne si ottengono moltiplicando la paga base di categoria per le percentuali fissate all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti agli stabilimenti cotonieri del 3 dicembre 1938.

Al compimento del 18° anno di età dovrà però, comunque, essere corrisposta almeno la paga fissata per gli operai manovali dell'età corrispondente.

ART. 3° - TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI ESERCIZIO ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITÀ. SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI LAVORO.

Categorie

orario giornaliero normale di servizio	per 10 ore, per 9 ore	per 8 ore
--	-----------------------	-----------

Raggruppamento A

Artisti per servizio fuori stabilimento
Motosegnisti, informatori patentati

19,65	121.-	112,20
-------	-------	--------

Raggruppamento B

trici, scottatrici, etichettatrici, piegatrici su mieu
ra, imbustatrici, lavorazioni gesso compresse); sono
stabilite le seguenti paghe per le minori età:

a) dai 16 ai 18 anni di età	L. 6,25	prarie
b) sotto i 16 anni di età	" 5,45	"
manovali comuni	" 6,60.	"

per le mansioni operarie alle sfilatolettrici non di strag
ci e filetti attaccacordine al solfactings, fino ai 17
anni -portavasi e portaspole- attaccacordine ai rings -
cernita tubetti, pulitura tubetti, cernita cascani e strag
ci, cavelevate personale ausiliario non qualificato e ad-
detto a mansioni diverse in tutti i reparti, sono stabili-
te le seguenti paghe per le minori età:

a) dai 16 ai 18 anni di età	" 5,90	"
b) sotto i 16 anni di età	" 5,10	"

ART. 2°- PAGHE APPRENDISTI

Le paghe per gli apprendisti uomini e donne si ottengono moltiplicando la
paga base di categoria per le percentuali fissate all'art. 5 del contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli addetti agli stabilimenti cotonieri
del 3 dicembre 1938.

Al compimento del 18° anno di età dovrà però, comunque, essere corrisposta
almeno la paga fissata per gli operai manovali dell'età corrispondente.

ART. 3°- TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DI-
SCONTINUI O DI SEMPlice ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGA-
TI CON LE ATTIVITA' SOTTOSTANTI ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI
ORARI DI LAVORO.

orario giornaliero normale di ser-
vizio
per 10 ore, per 9 ore per 8 ore

Categorie

Raggruppamento A

Autisti per servizio fuori stabilimento
motociclisti, infermieri patentati

Raggruppamento B

Cavallanti, stallieri, addetti alle ca-
bine di produzione e di trasformazione
dell'energia elettrica che sono esterne
allo stabilimento; addetti al servizio
estinzione incendi, fattorini, uscieri,
inservienti, custodi, postinai, guardia-

19,65	121,-	112,20
-------	-------	--------

ARTICOLO 8° + Il presente accordo avrà luogo la durata di mesi 4 e decorrerà dal 15 settembre 1945 con la scadenza al 15 gennaio 1946 e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo se non sarà disdetto da una delle parti quindici giorni prima con lettera raccomandata.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. L'ASSOCIAZIONE PROV. COMMERCIALI ANTI

P.to Celada R.

" Arella

" Patti

" Bettelli

P. LA CAMERA CONFEDERALE
DEL LAVORO

P.to Feseni A7

" Migliavacca

" Lonati

" Grazioli

" Sora

" Bocchetta

28/12

